

---

TRIBUNALE DI BARI, 30 GIUGNO 2010, N. 2405

Il "segno" usato da un soggetto non autorizzato alla commercializzazione dei medesimi prodotti, laddove non risulti essere un segno "diverso", bensì lo "stesso" marchio del concorrente, al quale viene semplicemente aggiunto un carattere distintivo, comporta la violazione dell'art. 20, comma 1 lett. b) c.p.i. (contraffazione) sotto il profilo di un rischio di associazione che nella mente del singolo consumatore si viene a creare circa l'eventuale esistenza di rapporti economici tra la casa madre proprietaria del marchio da un lato, ed il soggetto non autorizzato dall'altro, il quale, potrebbe apparire come soggetto "autorizzato" dalla stessa casa madre titolare del marchio a commercializzare la merce oggetto di contestazione (Fattispecie in cui si è ritenuta la confondibilità tra i rispettivi segni e quindi la contraffazione, non essendo sufficiente l'aggiunta di una quarta "striscia" parallela per uscire dall'ampia sfera di protezione di cui gode il marchio "Adidas", tenuto conto della rinomanza di quest'ultimo, così come della forte somiglianza tra i due segni, nonché l'identità dei prodotti contraddistinti).